



CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SPORT

Per i giovani e con i giovani



Presentazione

Il Codice di autoregolamentazione dello Sport è una dichiarazione di intenti, un complesso di linee guida di comportamento condivise tra tutti coloro che gravitano attorno al mondo dello sport.

Un importante strumento attraverso il quale promuovere e difendere l'adozione e la diffusione di quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso profondo.

In particolare, il Codice è destinato agli operatori dello sport ad ogni livello, ai genitori, nonché ai ragazzi stessi, quali soggetti titolari di diritti e al contempo parti attive nell'applicazione dei doveri fondamentali di rispetto e correttezza insiti nel gioco leale (fair play).

Regione Lombardia con il Codice di autoregolamentazione dello Sport intende interpretare e sostenere lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale, in grado di promuovere l'accrescimento e maturazione personale, l'appartenenza e l'inclusione sociale, soprattutto per quanto attiene i diritti dei ragazzi e dei giovani che si avvicinano al mondo sportivo sia a livello ludico, sia agonistico.

Il Codice nasce dalla condivisione dei valori contenuti nella seguente normativa: Codice Europeo di Etica Sportiva, Carta di Ginevra dei diritti del ragazzo nello sport, legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26, Codice di comportamento sportivo del Coni, Libro bianco sullo sport e Programma Regionale di sviluppo della IX legislatura approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia in data 28 settembre 2010.

Indice

- Art. 1 I principi
- Art. 2 Le finalità e i contenuti
- Art. 3 I diritti dei ragazzi e dei giovani nello sport
- Art. 4 Le responsabilità dei genitori e degli accompagnatori
- Art. 5 Le responsabilità dei professionisti
- Art. 6 Le responsabilità dei ragazzi e dei giovani che praticano sport
- Art. 7 Il divieto di doping e di sostanze che possono danneggiare lo stato di salute
- Art. 8 Il divieto di alterare i risultati sportivi
- Art. 9 Il rispetto dell'altro e la non violenza
- Art. 10 L'applicazione del codice e i sistemi di monitoraggio e verifica
- Art. 11 La divulgazione del codice
- Art. 12 La sottoscrizione del codice

IL CODICE

ART. 1 - I PRINCIPI

Regione Lombardia, riconoscendo la centralità della persona, della famiglia e delle istituzioni sociali espressione della società civile, di concerto con il CONI, le Federazioni Sportive riconosciute e associate al Coni, il Comitato Italiano Paralimpico Lombardia (CIP), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed in collaborazione con l'Osservatorio sui Diritti dei Minori, adotta il presente "Codice di autoregolamentazione dello Sport" che assume i seguenti principi:

- lealtà, correttezza e onestà in ogni funzione ed in ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dignità e rispetto della persona, con particolare attenzione ai tempi personali di apprendimento, ai mutamenti propri del periodo della pubertà, alle trasformazioni fisiche e psicologiche implicate nella maturazione giovanile e alle condizioni di svantaggio o disabilità;
- salvaguardia della salute psicofisica dei ragazzi e dei giovani praticanti l'attività sportiva;
- professionalità e competenza da parte degli operatori del sistema sportivo;
- sicurezza, sotto ogni profilo, della pratica sportiva.

ART. 2 - LE FINALITÀ E I CONTENUTI

Il Codice di autoregolamentazione dello Sport è finalizzato a promuovere e sostenere comportamenti responsabili da parte di tutti i soggetti coinvolti nella pratica sportiva dei ragazzi e dei giovani, a qualunque livello sia essa praticata, e rappresenta una dichiarazione di impegno all'applicazione dei principi in esso contenuti.

In particolare, il Codice declina le responsabilità che devono essere assunte per garantire che questi principi vengano rispettati.

ART. 3 - I DIRITTI DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI NELLO SPORT

I ragazzi e i giovani che si avvicinano al mondo sportivo, sia a livello ludico, sia a livello agonistico, hanno diritto:

- a fare sport;
- a vivere lo sport come momento di gioco e divertimento che li incoraggi a partecipare per tutta la vita a una sana attività fisica;
- a sviluppare il proprio potenziale, nel rispetto dei tempi di crescita e di maturazione psicofisica individuale;
- a un sistema sportivo rispettoso delle esigenze di istruzione scolastica e che sappia adottare specifiche azioni volte a garantire il necessario equilibrio tra attività sportiva e attività scolastica;
- a essere circondati e allenati da persone competenti;

- a partecipare a competizioni adatte all'età;
- a un ambiente sano e a praticare lo sport in assoluta sicurezza;
- a non essere "campioni".

ART. 4 - LE RESPONSABILITÀ DEI GENITORI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

I genitori hanno il compito di avvicinare i propri figli allo sport, promuovendo un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le loro potenzialità, sia rispettosa delle loro esigenze e dei loro particolari bisogni e sia adeguata ai naturali processi di crescita, evitando ogni forma di pressione, anche di tipo psicologico.

I genitori devono saper dare alla pratica sportiva dei figli la giusta collocazione all'interno di un percorso di maturazione personale, mettendo in evidenza i valori della partecipazione, dell'impegno e della solidarietà ed insegnando ai propri figli che sia le vittorie che le sconfitte permettono di crescere, imparando a riconoscere i propri limiti.

I genitori devono essere attenti a non proiettare sui figli le proprie aspettative di successo: lo sport non è da considerarsi un palcoscenico, ma un modo per socializzare e imparare a stare con gli altri. I genitori non devono sovraccaricare i figli della responsabilità di vincere: "per un genitore, un figlio vince comunque".

Durante lo svolgimento delle competizioni, il genitore e/o l'accompagnatore devono assumere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi del presente Codice di autoregolamentazione dello Sport, ricordando che le figure adulte di riferimento rappresentano un fondamentale modello di comportamento.

I genitori hanno il diritto-dovere di essere costantemente informati in modo chiaro e trasparente sia in merito ai comportamenti dei figli durante l'attività sportiva, sia in merito alle decisioni tecniche e mediche che riguardano la pratica sportiva.

ART. 5 - LE RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI

Le Federazioni, le società e le associazioni sportive, anche in collaborazione con le agenzie educative e di socializzazione del territorio, hanno tra i loro compiti quello di promuovere azioni finalizzate alla diffusione di una cultura sportiva orientata a finalità educative, formative e sociali, sostenendo iniziative che valorizzino i principi etici, relazionali e del fair play. Si impegnano altresì a fornire personale altamente qualificato e competente sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo psicologico, pedagogico ed educativo, in modo da garantire un approccio idoneo ai ragazzi in fase di sviluppo. I maestri, gli allenatori e i tecnici devono essere consapevoli del loro essere prima di tutto modelli ed educatori: devono pertanto saper trasmettere, anche attraverso i propri comportamenti, valori quali il rispetto, la sportività, l'impegno, lo spirito di squadra e di lealtà, l'integrità morale. Devono pretendere sempre un gioco corretto, pulito, anche arrivando ad escludere dalla competizione chi non ha

spirito di squadra o senso del dovere. Devono altresì favorire, attraverso la pratica sportiva, opportunità di integrazione e inclusione sociale.

Gli atleti professionisti devono essere consapevoli e aver presente, nel loro agire, che il proprio comportamento è un riferimento per i tifosi ed in particolare per i ragazzi e i giovani. Un atleta veramente "professionista" è colui che sa essere "ambasciatore" dei valori sportivi.

I medici sportivi hanno il dovere di vigilare sulla salute dei ragazzi e dei giovani che praticano sport; devono saper veicolare l'apprendimento di sani stili di vita e rafforzare l'attenzione alla prevenzione, anche con un'attenta opera di informazione nei confronti dei genitori; hanno la responsabilità di escludere dalle prestazioni agonistiche i soggetti che presentano condizioni fisiche non adeguate; devono sempre informare i giovani e le persone responsabili per i minori, riguardo ad eventuali farmaci prescritti e non procedere alla somministrazione sino a loro autorizzazione; devono altresì raccordarsi con i medici di base per una valutazione e un'azione integrata sullo stato di salute del giovane sportivo.

ART. 6 - LE RESPONSABILITÀ DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI CHE PRATICANO SPORT

Ogni giovane che pratica attività sportiva deve avere un comportamento esemplare, usare sempre un linguaggio appropriato e rispettoso dell'altro, rispettare gli avversari, i maestri e gli istruttori, rifiutare ogni forma di violenza e la somministrazione/assunzione di sostanze alteranti il proprio stato di salute. Deve saper essere solidale, aiutare l'inserimento di chiunque presenti una qualsiasi condizione di difficoltà e considerare il rispetto dei valori sportivi più importante del conseguimento del successo personale. Rientra tra i doveri del giovane sportivo mantenere un soddisfacente rendimento scolastico, nella consapevolezza che ogni comportamento, indipendentemente dal contesto in cui si manifesta, contribuisce a mantenere alto il valore dello sport.

ART. 7 - IL DIVIETO DI DOPING E DI SOSTANZE CHE POSSONO DANNEGGIARE LO STATO DI SALUTE

Regione Lombardia metterà in atto tutto ciò che rientra nei suoi poteri per contrastare comportamenti che siano in violazione o in antitesi con la disciplina antidoping in vigore o che possano in ogni caso arrecare danno alla salute. Inoltre la Regione con il Coni, le Federazioni sportive, il CIP Lombardia e gli operatori sportivi, si impegnano a lottare contro il fenomeno del doping, anche attraverso la strada della prevenzione, attivando un sempre più efficace sistema di controlli e promuovendo, anche in collaborazione con le istituzioni, le scuole e le agenzie formative, iniziative mirate a diffondere una nuova cultura educativa, medica e psicologica sui rischi e sugli svantaggi dell'assunzione di sostanze dopanti.

ART. 8 - IL DIVIETO DI ALTERARE I RISULTATI SPORTIVI

Nel rispetto del principio di lealtà e di competizione corretta, è fatto obbligo a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo di non alterare, con qualsiasi mezzo, lo svolgimento o il risultato di una gara.

ART. 9 - IL RISPETTO DELL'ALTRO E LA NON VIOLENZA

Chiunque faccia parte a qualunque titolo del mondo sportivo, deve in modo tassativo, astenersi da comportamenti che possano incitare alla violenza o essere in ogni modo lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità della persona. Deve essere bandito e stigmatizzato ogni comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione e alla condizione psico-fisica-sensoriale.

Lo sport interessa tutti i cittadini ed è portatore di valori per il dialogo interculturale, lo sviluppo, l'ordine sociale e la pace.

ART. 10 - L'APPLICAZIONE DEL CODICE E I SISTEMI DI MONITORAGGIO E VERIFICA

Il presente Codice è immediatamente attuativo e viene applicato da parte di tutti i soggetti firmatari. Regione Lombardia, nell'ambito degli strumenti individuati dalla legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" e successive modifiche ed integrazioni provvede, anche in collaborazione con il Coni, le Federazioni Sportive riconosciute e associate al Coni, il Comitato Italiano Paralimpico Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ad individuare un sistema di indicatori per il monitoraggio e la verifica dell'adozione del Codice, anche allo scopo di definire nel tempo meccanismi premiali per i migliori risultati ottenuti nella sua applicazione.

ART. 11 - LA DIVULGAZIONE DEL CODICE

Regione Lombardia, il Coni, le Federazioni Sportive, il Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Osservatorio sui Diritti dei Minori si impegnano ad organizzare attività di informazione e sensibilizzazione per la diffusione dei principi contenuti nel presente Codice, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche, alle agenzie formative e sociali operanti nel mondo dello sport, nonché al settore della comunicazione.

ART. 12 - LA SOTTOSCRIZIONE DEL CODICE

Il presente Codice viene sottoscritto da Regione Lombardia, dal Coni, dalle Federazioni Sportive riconosciute e associate al Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dall'Osservatorio sui Diritti dei Minori. Con la sottoscrizione del Codice di autoregolamentazione dello Sport, ogni componente si impegna ad osservarne ogni singolo articolo, a vigilare sulla sua applicazione e a darne la massima diffusione.

Il “**Codice di Autoregolamentazione dello Sport** - *per i giovani e con i giovani*” è stato presentato e sottoscritto il 13 dicembre 2011 nella conferenza stampa convocata da **Monica Rizzi** - Assessore Sport e Giovani di Regione Lombardia.

Hanno sottoscritto il Codice

Monica Rizzi - Assessore allo Sport e Giovani Regione Lombardia

Antonio Marziale - Presidente Osservatorio sui Diritti dei Minori

Pier Luigi Marzorati - Presidente CONI Comitato Regionale Lombardia

(in rappresentanza di Comitati Regionali delle Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni Benemerite)

Pierangelo Santelli - Presidente Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Lombardia

Giuseppe Colosio - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia